
 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p>	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 "F. GRAVA" Via F. Filzi, 22 – 31015 CONEGLIANO – Tel. 0438/23655 C.F. 91035310266 – c.m.. TVIC86900T e-mail: tvic86900t@istruzione.it - PEC: tvic86900t@pec.istruzione.it - Sito: www.icconegliano1grava.edu</p>	
--	--	---

acquisito parere favorevole nella seduta del Collegio Docenti del 7 gennaio 2026, delibera n. 5

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 12 gennaio 2026, delibera n. 3

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO,

- VISTO** l'art. n. 328 del D.lgs n. 297/1994,
- VISTO** il DPR. n. 249 del 24.06.1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
- VISTO** il DPR N. 150 dell'1 ottobre 2024, che contiene la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti di indirizzi scolastici differenziati,
- VISTO** il DPR N. 134 del 10 ottobre 2025, che rinnova lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO** che la Scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
- VISTA** la Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- VISTO** il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- VISTO** il DPR. n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998
- VISTO** il DPR n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
- VISTA** la Direttiva prot. n.30 del 15/03/2007 recante le Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- VISTA** la Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007;
VISTA la legge n. 169 del 30/10/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università,
VISTA la C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008,
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modificazioni,
VISTO il D. M. 31/07/2007 e il D.M. 20/03/2009,
VISTO il “Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile in ambito scolastico” del 31 ottobre 2007 sottoscritto da Vari Soggetti Pubblici della provincia di Treviso,
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto,
VISTA la L. 71 del 29/05/2017 (artt. 4 e 5 c.2) indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo,

ADOPTA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento di disciplina della scuola primaria e secondaria di primo grado nel quale sono individuati i doveri e i diritti degli studenti, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogare le stesse e il relativo procedimento. Il Regolamento è ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

Il fondamento del potere disciplinare si rinviene nello *ius corrigendi* che la legge assegna alla scuola per assicurare il rispetto delle regole poste alla base della comunità scolastica e quindi per assicurare le finalità formative che la scuola è chiamata a perseguire:

1. favorire lo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti
2. garantire la formazione alla cittadinanza attraverso l’educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale
3. realizzare un’alleanza educativa fra famiglie, studenti e personale scolastico, dove le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

I docenti illustrano agli studenti il Patto di corresponsabilità educativa e il Regolamento di disciplina che verranno presentati ai genitori nella prima riunione assembleare di classe ad inizio di anno scolastico. Entrambi i documenti sono pubblicati in via permanente nell’albo on line dell’Istituto.

Art. 2 – Diritti degli alunni

Lo studente ha il diritto di:

1. usufruire di un servizio scolastico puntuale e continuativo

2. acquisire conoscenze e abilità per sviluppare competenze cognitive e sociali
3. partecipare attivamente e in modo responsabile alla vita della scuola
4. avere una scuola ordinata, pulita, confortevole e salubre, dotata di ambienti adeguati alle varie attività
5. essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola esprimere le proprie opinioni ed essere rispettato in questo sia dai compagni sia dagli insegnanti
6. avere spiegazioni della lezione e ulteriori chiarimenti nel caso in cui l'argomento non sia stato completamente compreso, pur avendovi posto la dovuta attenzione
7. essere rispettato e sostenuto nel proprio stile e nel proprio ritmo di apprendimento
8. fruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione della dispersione scolastica
9. essere sostenuto nella realizzazione di scelte personali ed iniziative autonome
10. avere una valutazione tempestiva e trasparente che lo aiuti a conoscere i propri punti di forza e di debolezza per poter migliorare le proprie competenze
11. essere rispettato nelle scelte religiose e culturali
12. essere rispettato nella propria riservatezza.

Art. 3 – Doveri degli alunni

Lo studente ha il dovere di:

1. presentarsi a scuola con puntualità e regolarità
2. ascoltare con attenzione le consegne e le spiegazioni degli insegnanti
3. portare a scuola il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche ed essere responsabile di tutti gli oggetti e del denaro che eventualmente porta con sé
4. non portare a scuola materiali estranei allo svolgimento dell'attività didattica se non preventivamente autorizzato
5. impegnarsi nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati sia in classe sia a casa
6. curare la propria igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso e adeguato all'ambiente scolastico
7. avere cura del materiale proprio, altrui e della scuola: non rovinare e non sprecare i materiali, le strutture e i sussidi
8. lasciare puliti e in ordine gli ambienti scolastici e le relative pertinenze (aule, mensa, laboratori, palestra, bagni, cortile ...)
9. utilizzare attrezzature e sussidi didattici seguendo scrupolosamente le indicazioni/istruzioni degli insegnanti; utilizzare in modo corretto i PC e la Rete Internet
10. rispettare le disposizioni contenute nella Direttiva ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007 e suoi eventuali aggiornamenti relativa all'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici
11. esprimersi in modo corretto, privo di espressioni e gesti volgari o blasfeme (imprecazioni, parolacce, bestemmie...)
12. mantenere, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un comportamento corretto, improntato al pieno rispetto della dignità altrui
13. far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola – famiglia, gli esiti delle verifiche, le giustificazioni di assenza/ritardo, senza alcuna contraffazione
14. rispettare le norme organizzative e di sicurezza, igiene e salute dettate dai regolamenti interni
15. assumere un comportamento corretto e rispettoso delle regole all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico, durante le visite guidate e i

viaggi di istruzione e negli scuolabus.

Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

Si configurano come mancanze disciplinari, da parte degli studenti, i comportamenti che risultano trasgressivi dei loro doveri, attuati sia in presenza che a distanza, qualora sia attivata una didattica on line in modalità sincrona o asincrona

Si configurano come **mancanze lievi**:

- A. presentarsi in ritardo alle lezioni, senza validi e giustificati motivi;
- B. non presentare, al rientro a scuola, la giustificazione dell'assenza;
- C. non svolgere i compiti assegnati in classe e/o per casa;
- D. avvalersi del lavoro svolto dai compagni o da altri, presentandolo come proprio;
- E. presentarsi alle lezioni sprovvisti del materiale scolastico;
- F. non far firmare né restituire nei tempi dati le comunicazioni e le autorizzazioni scuola - famiglia;
- G. distrarsi e/o disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione le attività scolastiche; (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza autorizzazione nell'aula o nei laboratori ...);
- H. assumere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni al plesso o all'esterno dello stesso (spingere, correre, alzare la voce, uscire dall'aula senza permesso, non mantenere la fila...);
- I. utilizzare un abbigliamento non idoneo rispetto all'ambiente scolastico;
- J. portare a scuola o in un'uscita scolastica un dispositivo tecnologico senza l'autorizzazione firmata dai genitori ad inizio anno oppure tenerlo acceso durante l'orario scolastico senza l'autorizzazione del docente

Si configurano come **mancanze gravi**:

- K. frequentare le lezioni in modo irregolare senza valido motivo, sia in presenza che a distanza (lezioni in modalità sincrona)
- L. sporcare e/o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio, il materiale altrui o della scuola per dolo o negligenza; lanciare oggetti dalle finestre;
- M. utilizzare in modo improprio o/e senza l'autorizzazione dei docenti, le attrezzature scolastiche, come Computer, Tablet, Rete internet...;
- N. usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, senza l'autorizzazione del docente;
- O. usare linguaggi e gesti volgari o blasfemi sia verso gli adulti che i compagni;
- P. falsificare, alterare, cancellare firme dei genitori per comunicazioni e autorizzazioni richieste dalla scuola.

- Q. fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze o bere alcolici;
- R. non rispettare le regole previste per la Didattica a distanza, qualora fosse attivata;
- S. portare all'interno delle strutture scolastiche oggetti pericolosi o sconvenienti; costituisce aggravante il fatto di farne uso;
- T. non rispettare le regole di sicurezza propria e altrui;
- U. costringere i compagni a cedere materiali scolastici, la merenda, i compiti per casa;
- V. sottrarsi alla sorveglianza del personale scolastico negli spazi interni o esterni alla scuola;
- W. non dissociarsi da condotte gravi/gravissime (in particolare se riconducibili ad atti di bullismo/cyberbullismo) specie se prevedibili o evitabili, poste in essere dai compagni.
- X. rifiutarsi di consegnare, all'adulto che rileva l'infrazione, dispositivi tecnologici;
- Y. copiare durante una verifica.

Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) mancare alle lezioni senza avere il l'autorizzazione e la giustificazione della famiglia (sia in presenza che nelle lezioni in modalità sincrona);
- b) insultare e umiliare i compagni e/o il personale scolastico o ogni altra persona, in forma verbale/scritta; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o come atto di bullismo/cyberbullismo;
- c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) compiere atti di vandalismo su cose, anche durante le gite scolastiche e negli scuolabus;
- e) compiere atti (con parole, azioni, minacce, intimidazioni) che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o come atto di bullismo/cyberbullismo.
- f) compiere atti di aggressione/violenza fisica verso coetanei ed adulti della scuola o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui (rappresenta aggravante il fatto che il comportamento sia ripetuto e configurabile come atto di bullismo);
- g) raccogliere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza l'autorizzazione specifica dell'insegnante e violando i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione (specie se atto connotabile come cyberbullismo);
- h) diffondere le registrazioni, di cui al punto precedente, attraverso la Rete;
- i) fare uso/spacciare sostanze stupefacenti o sigarette elettroniche all'interno dell'Istituto o negli spazi di pertinenza;
- j) copiare durante gli Esami di Stato;
- k) reiterare un comportamento scorretto che si configura come "mancanza grave".

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. La reiterazione delle mancanze disciplinari e le mancanze gravi o gravissime influiscono sul voto del comportamento e di ed. civica.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione e ispirate al principio di gradualità.; Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite e/o accompagnate da provvedimenti educativi volti alla riparazione del danno, alla riflessione e al ravvedimento, al fine di stimolare nello studente l'acquisizione del senso del limite, della responsabilità e della condivisione delle regole della convivenza civile e sociale (secondo quanto indicato dalla *C. M. prot. n. 3602 del 31/07/2008*)
5. Essi tengono conto dell'età e della situazione personale dell'allievo, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nel caso di alunni con certificazione di disabilità il provvedimento può essere concordato con il GLO e/o con l'equipe di riferimento ai quali, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente: pulire dove sporcato, riordinare dove messo a soqqadro, riparare se possibile il danno arrecato o provvedere all'acquisto di uno nuovo;
7. La scuola avrà facoltà di intervenire con sanzioni disciplinari anche a fronte di condotte dello studente che, sebbene compiute fuori dal tempo scolastico dagli spazi del plesso, si siano verificate negli scuolabus o abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa o beni della scuola.
8. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
9. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo
10. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo **compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle

singole discipline.

11. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
12. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità
13. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Team/ Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti (Dirigente scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
- 14.
15. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
16. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
17. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
18. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione: in caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
19. Nel caso in cui si iscriva alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza;
20. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6 – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni e procedure

SANZIONE	ORGANO COMPETENTE ALL’IRROGAZIONE
Richiamo verbale	<p>Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare.</p> <p>Dirigente scolastico per le mancanze più gravi o in caso di recidiva.</p>
Richiamo scritto o nota disciplinare sul Registro di classe	<p>Docente che ha ravvisato la mancanza.</p> <p><i>Il provvedimento viene annotato dal docente sul Registro di Classe e in questo modo comunicato alla famiglia.</i></p> <p><i>Dopo la terza ammonizione, se il comportamento scorretto continua, vengono applicati i provvedimenti successivi.</i></p>
Obbligo di permanenza in un locale della scuola con la sorveglianza di un docente nel tempo dell’intervallo.	<p>Docente che ha ravvisato la mancanza.</p> <p>Team/ Consiglio di classe.</p>
Convocazione formale della famiglia	<p>Docente che ha ravvisato la mancanza.</p> <p>Team/Consiglio di classe.</p> <p>Dirigente scolastico per le mancanze più gravi o in caso di recidiva.</p>
Ritiro del materiale non idoneo allo svolgimento dell’attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni, compresi i dispositivi tecnologici (con nota disciplinare).	<p>Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare.</p>

In caso di gravità o recidiva ritiro di materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica e riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato.	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare. Dirigente scolastico in caso di recidiva
Presentazione di scuse individuali e/o pubbliche per un comportamento scorretto.	Docente che ha ravvisato la mancanza.
Risarcimento o riparazione di un danno.	Docente che ha ravvisato la mancanza. Team/Consiglio di classe. Dirigente scolastico per le mancanze più gravi o in caso di recidiva.
Esonero da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, manifestazione...), con l'obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche-formative mirate ed eventualmente inserito in un'altra classe.	Team/Consiglio di classe con la componente dei docenti, a seguito della proposta del docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare.
Allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 2 giorni. Esso comporta il coinvolgimento dell'alunno/a in attività di approfondimento sulle conseguenze che hanno determinato il provvedimento disciplinare.	Team/Consiglio di classe nella sua composizione collegiale, comprensiva dei rappresentanti di classe dei genitori. <i>Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, ed è valido con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento è approvato a maggioranza; non è ammessa l'astensione, salvo nel caso di conflitto di interessi/parentela con l'allievo coinvolto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</i>
Allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni. Esso comporta lo svolgimento da parte dell'alunno/a di attività di cittadinanza solidale presso strutture ospitanti con le quali l'Istituzione scolastica ha stipulato una convenzione.	Team/Consiglio di classe nella sua composizione collegiale, comprensiva dei rappresentanti di classe dei genitori. <i>Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, ed è valido con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento</i>

	<i>è approvato a maggioranza; non è ammessa l'astensione, salvo nel caso di conflitto di interessi/parentela con l'allievo coinvolto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</i>
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.	<p>Consiglio di Istituto.</p> <p>Le violazioni costituenti reato sono denunciate all'Autorità giudiziaria.</p> <p><i>L'allontanamento viene proposto dal Consiglio di classe. La sanzione viene adottata dal Consiglio d'Istituto, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori da parte del Dirigente scolastico o/e suo delegato. La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è approvato a maggioranza. L'astensione non è ammessa, salvo nel caso di conflitto di interessi/parentela. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</i></p>

Art. 7 - Sospensione cautelare.

Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe/gli insegnanti della classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni, informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. L'organo collegiale competente, appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'entità dell'eventuale sanzione disciplinare.

Qualora l'organo collegiale competente decida di non comminare alcuna sanzione di sospensione, la sospensione cautelare, precedentemente irrogata, non avrà alcuna conseguenza in sede di scrutinio per la valutazione del comportamento.

Art. 8 - Mancanze e sanzioni

- a. Nel caso di mancanze classificate come lievi si interviene applicando una o, in caso di recidiva, più sanzioni previste dal presente articolo, in base alla gravità della violazione, come da successiva tabella di tipizzazione delle mancanze/infrazioni e relative sanzioni applicabili. Con l'esclusione del richiamo verbale, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e ne vengono informate le famiglie.
- b. Le mancanze gravi possono essere sanzionate, in base al presente articolo, dal Dirigente Scolastico o dal Team/Consiglio di classe, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Se la mancanza è la 'i' è prevista anche una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Infine il provvedimento dell'allontanamento dalle lezioni (fino a 2 giorni) viene assunto dal Team/Consiglio di Classe con la presenza di tutte le sue componenti. L'alunno/a viene coinvolto/a in attività di approfondimento sui comportamenti scorretti e le conseguenze che l'hanno condotto al provvedimento disciplinare.
- c. Le mancanze gravissime possono essere sanzionate, in base al presente articolo, con l'allontanamento dalle lezioni (dai 3 ai 15 giorni) o dalla

comunità scolastica (per un periodo superiore ai 15 giorni), in sostanza per una durata commisurata alla gravità del comportamento scorretto assunto anche fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

L'allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni comporta come sanzione lo svolgimento da parte dell'alunno/a di un'attività di cittadinanza solidale presso una struttura ospitante con cui l'Istituto ha stipulato una convenzione.

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni è prevista in caso di: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, pericolo per l'incolumità delle persone, in presenza di atti violenti e di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'Autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Tipologia di mancanza	Sanzioni applicabili
<u>Mancanze lievi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale. • Richiamo scritto o nota disciplinare sul registro di classe. • Obbligo di permanenza in un locale della scuola con la sorveglianza di un docente nel tempo dell'intervallo. • Convocazione formale della famiglia. • Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni. • In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato. • Presentazione di scuse individuali e/o pubbliche per il comportamento scorretto. • Ritiro del dispositivo tecnologico, nota disciplinare e riconsegna alla famiglia.
<u>Mancanze gravi</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Richiamo scritto o nota disciplinare sul registro di classe. • Convocazione formale della famiglia. • In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica (compresi i dispositivi tecnologici) con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato. • Presentazione di scuse individuali e/o pubbliche per il comportamento scorretto. • Risarcimento o riparazione del danno. • Esonero da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, manifestazione...), con l'obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche-formative mirate ed eventualmente inserito in un'altra classe. • Allontanamento dalle lezioni (fino ad un massimo di 2 giorni), il quale comporta il coinvolgimento dell'alunno/a in attività di approfondimento sulle conseguenze che hanno determinato il provvedimento.
<u>Mancanze</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Risarcimento del danno.

<u>gravissime</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Esonero da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, manifestazione...), con l'obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito eventualmente in un'altra classe. • Allontanamento dalla scuola (fino ad un massimo di 2 giorni), il quale comporta il coinvolgimento dell'alunno/a in attività di approfondimento sulle conseguenze che hanno determinato il provvedimento. • Allontanamento dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni, il quale comporta lo svolgimento da parte dell'alunno/a di attività di cittadinanza solidale presso strutture ospitanti con cui l'Istituzione scolastica ha una convenzione. • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato.
--------------------------	--

➤ Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori che non contemplano la sospensione dalle attività didattiche integrative o dalle lezioni è sommamente condizionata dall'immediatezza e tempestività della loro applicazione, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'Art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
2. Le sanzioni, di cui all'Art. 6, irrogate direttamente dal *docente che ha ravvisato la mancanza*, vengono comminate dopo aver contestato immediatamente allo studente la violazione disciplinare, aver ascoltato le eventuali giustificazioni sull'infrazione e aver ravvisato la sussistenza della stessa.
3. Le sanzioni di cui all'Art. 6, irrogate dal *Dirigente scolastico*, vengono comminate dopo aver ascoltato individualmente le ragioni dello studente.
4. Le sanzioni, di cui all'Art. 6, irrogate dal *Team/Consiglio di classe, su proposta del docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare*, che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni, vengono irrogate secondo la procedura di seguito indicata:
 - a. il docente segnala la violazione disciplinare al Dirigente scolastico e chiede la convocazione di una riunione di Team/Consiglio di classe straordinario con la sola componente dei docenti.
 - b. Il Team/Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, delibera la sanzione.
5. Per quanto riguarda le sanzioni, di cui all'Art. 6, che prevedono l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni da 3 a 15 giorni, di competenza del Team/Consiglio di Classe, nella sua composizione collegiale comprensiva dei rappresentanti di classe dei genitori, nonché quelle di competenza del Consiglio di Istituto, che prevedono l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, si segue la seguente procedura:
 - a. va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso le vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione

in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati devono essere fondati su circostanze precise: documentali, testimoniali o fattuali.

- b. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, questi ultimi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
- c. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Al colloquio possono essere presenti i genitori

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- 1. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- 2. la rimessione degli atti al Team/Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 10 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 11 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte dei genitori interessati entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Tale Organo decide in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina degli studenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione al DPR 249/1998 e ss.mm.ii., concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti può ricorrere all' Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico regionale.

Il presente Regolamento di Disciplina é affisso all'Albo della scuola in via permanente e pubblicato nel sito internet dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Cosenza Francesca)